

La Partita d'Onore



e le sue leggi

DI

ATHOS DI SAN MALATO

illustrata dall'aspetto etico e giuridico da F. ZINGAROPOLI

e dall'aspetto tecnico da ATHOS DI SAN MALATO





NAPOLI

Stabilimento Cromo-Tipografico Comm. Francesco Razzi

Palazzo della Borsa (S. Aspreno 2)

1926

La Partita d'Onore

  e le sue leggi

DI

ATHOS DI SAN MALATO

illustrata dall'aspetto etico e giuridico da F. ZINGAROPOLI

e dall'aspetto tecnico da ATHOS DI SAN MALATO



NAPOLI

Stabilimento Cromo-Tipografico Comm. Francesco Razzi

Palazzo della Borsa (S. Aspreno 2)

1926

N. H.

Comm^{no} Piero de Nigris

Omaggio

Athos di San Malato

Napoli 6 aprile 1926

La Partita d'Onore e le sue leggi

(Conferenza pronunciata la sera del 16 gennaio 1926
nella sala d'armi di Athos Di San Malato)

Signore e Signori,

.....ma ho la sensazione che, in questa sala, sia anche presente un Invisibile: è lo spirito di Turillo Di San Malato, al quale il suo Athos ha dedicato « La Partita d'Onore e le sue leggi » con devozione di figlio e con ammirazione di discepolo! (*Il pubblico in pi di prorompe in un triplice Ejà a Turillo Di San Malato*).

Or è molti anni, in una memorabile festa d'armi nel nostro « Politeama », Turillo Di San Malato si misurava la prima volta, in Napoli, con Enrico Casella. Ricordo che la seconda parte del programma era la lezione di scherma che Egli impartiva al figlio suo giovinetto, Athos.

Dopo quella sera Athos ha, per ogni dove, mantenuta alta la gloria della scherma italiana, misurandosi e debellando i più invitti campioni del vecchio e del nuovo Mondo. Le sue vittorie non sono circoscritte alla sua persona perchè sono vittorie italiane, che hanno riaffermato la genialità, la forza, il coraggio di nostra stirpe. (*Acclamazione del pubblico ad Athos il vincitore*).

Il libro del quale vi discorrerò è una pagina di vita vissuta, è tutta una vita, è la più bella delle sue battaglie, perchè tutta la sua vita è stata una Partita d'Onore!

Il Tempo è una relatività e sento che la festa d'armi del « Politeama » continui questa sera...!

Parve quasi una parola nuova quella di Benito Mussolini nel paragonare, non a guari, la manovra militare

nei riguardi della guerra, alla scherma nei riguardi del duello; alla scherma che oltrepassa il fine dello *sport*, ma addestra l'uomo pel combattimento reale con tutt' i suoi pericoli e le sue trepidazioni.

L'affermazione della propria Personalità può aversi soltanto nell'affrontare il pericolo. Solo l'uomo che affronta la morte riesce il debellatore della morte!

E, quando il Duce istesso enunciava: *Vivere pericolosamente*, non faceva che tradurre il motto Virgiliano che fu impresso come insegna sulla bandiera delle Leghe Anseatiche e, col quale, Gabriele D'Annunzio intonava le «*Laudi*» agli Eroi: « *Vivere non è necessario, è necessario navigare* ». *Vivere* è l'inerzia, *navigare* è affrontare le tempeste col miraggio della mèta lontana!

Un'intima correlazione esiste tra la dottrina della spada di Athos Di San Malato e il suo Codice Cavalleresco; perchè si nell'una, che nell'altro, predomina il principio dell'affermazione della propria Personalità.

Lo sentii — pur non essendo nè un uomo d'arme, nè uno schermitore — quando, impugnata la prima volta la sua spada, in una contingenza di mia vita, la punta era nuda e non rivestita di quello straccio che nasconde la punta del fioretto. Così nella lezione subentrava un altro fattore: quello del pericolo; ed è solo acquistando la nozione del pericolo che in quel ferro si trasfonde l'Anima vostra e quel ferro diventa l'Anima vostra!

Va, pertanto nelle mani dei più e, per suo maggior vanto, è perfino adottato dal nostro glorioso Esercito, un libro che porta pomposamente il titolo di « *Codice Cavalleresco Italiano* »: esso è di sovente invocato nelle contese cavalleresche come guida e norma incontrovertibile. Ed, a giudicare dal fatto che altro libro non venga ad esso sin' ora contrapposto, oltre che antiquati manuali ed opere straniere, parrebbe che fosse quello il *Corpus juris* delle leggi dell'onore e del duello.

Ond' ecco perchè, nel discorrere della « Partita d'onore e delle sue leggi » del San Malato, occorre ch' io vi prospetti il contenuto del così detto « Codice Cavalleresco Italiano », anche perchè dal dibattito delle idee sorge la verità.

.....Ed ho voluto, così, percorrere le pagine di cotesto libro di Jacopo Gelli, che è arrivato, nientedimeno, alla

14.^a edizione ed ammonta a 517 articoli, cioè 19 articoli in più del Codice Penale che ne annovera 498!

Nella 1.^a pagina (« Generalità ») di un Codice che avrebbe l'obbiettivo di regolare e disciplinare le norme della *Partita d'onore* leggo tale premessa:

« *L'Onore nel senso cavalleresco è un Mito; è un falso apprezzamento della dignità umana* ».

Allora ho aperto per mia istruzione il Dizionario della lingua italiana del Fanfani, all'unisono con quello della Crusca ed ho letto:

« *Mito, nome introdotto recentemente nelle lingue Europee a significare le invenzioni mitologiche degli antichi; e qualunque cosa, della quale si parli come esistente, ma che veramente non esiste* ».

— Dunque, pel Gelli, l'Onore non esiste e, se non esiste, a che codificarlo? — Come qualificare e codificare il non esistente?

Pochi righe innanzi è così definito il *Gentiluomo*:

« Le regole che governano il duello si addimandono *leggi dell'Onore*. (Dunque le regole che governano il duello sono le leggi di un che *d'inesistente*), e più appresso: « *Gentiluomini si chiamano coloro che, protetti dalle leggi dell'onore, consumano il delitto di duello* ».

Dunque il duello è un delitto protetto dalle leggi dell'Inesistente... dal Mito! E, per esclusione: Se gentiluomini sono coloro che consumano il delitto di duello... quelli che non lo consumano *sono o non sono gentiluomini?*

E, ancora enuncia:

« Il *coraggio* è nel duello un *prodotto artificiale* che permette ai paurosi di far credere che posseggono una virtù che non hanno ».

E' dunque inteso che il duellante, in genere, è dotato di *coraggio artificiale*...

Ma cotesto Codice che mirerebbe, soprattutto a fermare e dettare le norme regolatrici della Partita d'Onore e del Duello, è un non senso di fronte a quanto il Gelli scrive nella Prefazione:

«E' desiderio che la nuova legge sulla Corte d'onore escogitata (per quanto non varata) dall'on. Orlando venga approvata... perchè corrisponde alle esigenze delle *così dette consuetudini* cavalleresche, in quanto le integra e le rafforza nella forma e nella finalità di raggiungere la soluzione del dibattito d'onore in un modo logico, onesto e leale, senza far ricorso alla violenza delle armi, *negazione di coraggio, di verità, di giustizia* ».

Dunque pel Gelli, il ricorrere alle armi è:
negazione di coraggio,
di verità,
di giustizia.

Se egli è, dunque, così avverso al duello — negazione di coraggio, di verità, di giustizia — perchè lo Codifica in 517 articoli?... Non sarebbero meglio bastati i 9 articoli (Titolo IV, Capo IX, Lib. II) del Codice Penale riferentisi al Duello?...

Intorno a cotesta negazione di coraggio, di verità e di giustizia (quale sarebbe il duello) il Gelli — come dall'annuncio bibliografico a tergo del Codice — ha stampato diciassette volumi; quali, ad esempio:

- " Il duello nella storia e nella pratica italiana;
- " La scherma di sciabola;
- " Manuale del duellante;
- " I duelli mortali nel secolo XIX „, e perfino
- " La bibliografia del duello... ecc.

Ma tutti i 517 articoli rappresentano nel fondo il corollario di una premessa sbagliata, qual'è quella dell'articolo 1.º così concepito:

" *Costituisce offesa tutto ciò che lede l'amor proprio, la moralità, i diritti e l'onore di un terzo...* „ (Vedremo a momenti in che consista l'assurdità di siffatta premessa).

E la parte amena del 1.º capitolo del Gelli (dall'art. 11 in poi) è costituita dalla strana escogitazione dei diversi gradi dell'offesa:

- 1.º *grado*: *Offesa semplice* diretta contro il prestigio della persona ingiuriata. (Es. negare all'individuo qualità di decoro, ingegno, coltura, fortuna: Se dico ad un tale che non è ricco...).
- 2.º *grado*: *Offesa grave*, se intacca l'onorabilità del gentiluomo: es. ne impugna la veridicità, il coraggio ecc.
- 3.º *grado*: *Offesa gravissima*, se accompagnata con vie di fatto.
- 4.º *grado*: *Se intacca la famiglia* o il Padre di famiglia.

— Or come è possibile che un simigliante cumulo di incoerenze, di contraddizioni e di umilianti proposizioni possa ritenersi norma e disciplina della partita d'onore e che, per di più, abbiassi voluto intitolarlo Codice cavalleresco italiano —, quasi che rappresentasse l'esponente della cavalleria italiana?...

Ombre dei " cavalieri antichi „, dei cavalieri erranti, dei cavalieri delle Crociate, dei cavalieri dei tornei del Medio-

Evo ; ombre dei cavalieri della " Gerusalemme Liberata „ e dell' " Orlando Furioso „, ombre dei tredici della disfida di Barletta, ombre dei cavalieri pei quali l'Ariosto intonava il suo Poema :

" Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori,
" Le cortesie, le audaci imprese io canto... „

ombre degli Eroi tutti di nostra gente che, solo per l'onore sfidaste i pericoli e la morte, non fremerete voi nel sapere che l'onore è un Mito?...

Senza forse il Duce che, per fortuna nostra, soprintende ai destini d'Italia e regge il dicastero della Guerra, non avrà sentore di simiglianti enunciati: se lo sapesse non permetterebbe che siffatto Codice si qualificasse " Italiano „ e andasse per le mani di quei soldati, ai quali segnalaste come gloria suprema quella di morire *sul campo dell' Onore!*

Ond'ecco delineata, così, la ragione per la quale io voglio parlarvi di un altro Codice che, nel frontespizio, ha segnato il motto: " *L' Onore è l' Anima* „; di quell'altro Codice che, dell'onore è la suprema esaltazione, dell'onore che non è un Mito, ma una realtà, quale è stato in ogni tempo, è e sarà il sentimento della propria Personalità.

Trattasi di una concezione assolutamente nuova che capovolge le antiche e inveterate idee sul duello, soprattutto per le garanzie morali e materiali che l'accompagnano.

Il carattere del duello, come è inteso e praticato oggi, si trasforma nel suo principio e nel suo svolgimento.

Esso non è più una rappresaglia, o una vendetta (poco monta si esplichì con la spada, con la sciabola o con la pistola) esso non si perfeziona con una scalfittura, una ferita o un colpo mortale inflitto all'avversario. Ed è appunto siffatto difettoso svolgimento del duello che giustifica le lamentele degli antiduelli e spiega perchè il duello trovi il suo posto nel Codice Penale appalesandosi quale reato perseguibile dalla legge.

Intesa invece la Partita d'Onore quale la intende il San Malato, si arriva all'inattesa conclusione che, da un lato, esula la figura del reato; mentre dall'altro non si potrebbe non rilevare che il Codice Penale, colpendo il duello allo stato delle attuali consuetudini cavalleresche (sino al punto di circoscrivere a tre le armi dello scontro e di ricono-

scere le figure dei padrini) sia stato eccessivamente blando nella pena; poichè, nella maggioranza dei casi di risultati cruenti, — non ostante le apparenti guarentigie meramente formali — la contesa, nel pensiero dei contendenti, riducevasi ad una rissa a mano armata, con la reciproca intenzionalità di ognuno dei duellanti di colpire l'avversario per creduta riparazione dell'offesa patita, o per respingere l'attacco giusto o ingiusto che fosse.

Or nei duelli del tempo nostro il sentimento della propria Personalità è ottenebrato: trattasi, a ragione od a torto di vendicarsi dell'avversario, sia colpendolo con le armi, sia umiliandolo con processi verbali (assai spesso più letali di una ferita) affidandosi all'accorgimento di rappresentanti, esperti in ogni tergiversazione, tendenti a trarre profitto, il più delle volte, dalla debolezza ed inesperienza degli avversarii.

— Come arrivare, in fatti, ad una soluzione equanime e spassionata, se si trovano di fronte *due* contro *due*, che non hanno la veste di giudici imparziali, ma di avvocati delle parti?

— In che deve consistere, per esempio, la mia abilità di avvocato (qual'io mi sono) se non nel nascondere i possibili torti del mio difeso e nel mettere in luce i torti dell'avversario? Se non lo facessi mancherei più che al mio dovere, alla mia missione, perchè l'avvocato difende perfino il parricida!

Noi ci troviamo, dunque, in questa strana posizione:

Che, da un lato hanno ragione gli oppositori del duello;

E, dall'altro, hanno ragione i suoi fautori!

Onde avviene che, per l'erroneo punto di vista della partita d'onore, assai spesso gli antiduellisti diventino all'occasione duellanti.

Per esempio: il mio amico colonnello Filippo Abignente che da molti anni combatte una fervida campagna contro il Duello, si vide costretto a sfidare ed a ferire l'on. Macola che, alla sua volta, uccideva in duello, pochi mesi più tardi, l'on. Cavallotti!

La stridente contraddizione risulta dalla coesistenza di due estremi: che, pur ritenendosi necessario in alcuni casi il duello, esso, d'altra parte, si riduce ad un'affermazione della forza materiale a detrimento del più debole — perdendosi quasi all'intutto di mira la finalità della partita d'onore che ha sostrato esclusivamente morale: la tutela della Dignità Umana.

Questo ha intraveduto Athos Di San Malato nel suo Pro-

getto di riforma del Codice Cavalleresco. Ed è rimarchevole che da un cavaliere senza macchia e senza paura, la cui spada conosce solo le vittorie, parta la più radicale ed evoluta proposta di riforma, tendente a trasformare tutt'i concetti dell'antica cavalleria.

Allo stato dell'attuale mentalità cavalleresca il duello è reato — (tale lo proclama il Gelli e, nel tempo istesso codifica il delitto!) — ma, nella visione del San Malato, la figura del delitto svanisce!

Visione nuovissima (della quale ebbero perfino un barlume i giureconsulti al tempo de' lavori preparatorii pel testo definitivo del Codice vigente) e che potrà portare alla conclusione in apparenza paradossale (...ma il paradosso di oggi è la verità del domani!) di legiferare la Partita d'onore, escludendo la figura di reato al duello eseguito con le sue leggi. San Malato sconvolge tutta l'antica scherma basata sui fattori della preponderanza della forza fisica, dell'agilità, della astuzia e delle preziosità stilistiche; mentre la sua si riduce al trionfo della linea retta, il più breve cammino da un punto ad un'altro!

A ciò non si arriva se non col sistema della sua spada che diventa quasi un'astrazione, un'Anima, o meglio, l'Anima di chi l'impugna!

Ridotta alla più semplice espressione la teorica della sua spada e la concezione della partita d'onore si compenetrano e si fondono: la Spada e il Codice si traducono nell'affermazione della propria Personalità.

Siffatta compenetrazione è lucidamente prospettata nelle parole della Prefazione:

« La partita d'onore è una prova di valore morale e quindi anche il mezzo ad essa deputato deve rispondere ai bisogni e alle condizioni che l'hanno determinata e con le quali si svolge. Inoltre, la spada può ferire mortalmente, ma non isfregerà giammai colui il quale rischia coraggiosamente la vita per un grande principio o per un alto sentimento; e perchè essa sia adoperata, occorre che sia in mano di un forte e cosciente, mentre qualsiasi vile può utilizzare la pistola e trarre dalla paura il coraggio di adoperarla.

« Un'altra considerazione di grandissima importanza è quella che, nella spada, valore e funzione stanno in ragione diretta, mentre nell'uso della sciabola, l'azione spontanea del taglio permette l'insidia di quella latente della punta, e devesi a tale contrasto il fatto che i casi involontariamente mortali avvengono sempre in duelli alla sciabola. »

Il concetto centrale del Codice San Malato è nella proposizione:

“ *Vi sono atti e fatti che ledono il proprio, non l'altrui onore* „ e una questione d'onore può aver luogo soltanto in quanto sia determinata da un'alterazione di quei rapporti di correttezza che virtualmente esistono fra gentiluomini.

Il Codice cavalleresco, quando vuole stabilire i gradi dell'offesa dell'onore altrui, è un non senso; poichè chi vien meno ai dettami dell'onore compie un reato contro sè stesso e si condanna precludendosi la via che a coloro soltanto che la possiedono è concessa, cioè: la Partita d'Onore.

Basta questo concetto iniziale per capovolgere le norme consuetudinarie prevalenti, le quali, pur troppo, sono seguite anche dal Codice Penale che, nell'art. 393 definisce la diffamazione e l'ingiuria quale offesa all'onore ed alla reputazione altrui. Niente meraviglia quindi che il Gelli, proprio nell'articolo 1° proclami il principio: « *Costituisce offesa tutto ciò che lede l'amor proprio, la moralità, i diritti e l'onore di un terzo.* »

— Com'è possibile che una terza persona possa ledere l'onore di un uomo d'onore?

— Non è, per avventura, leso più propriamente l'onore di chi abbia, a torto, diffamata la moralità e l'onore di chi moralità e onore aveva integri e incontaminati?

— Non è ridevole classificare i gradi delle offese?—Dovrebbero, in una vertenza, gli eventuali padrini riscontrare quel Codice come un Dizionario e studiare, volta per volta, se l'offesa sia di 1°, di 2°, di 3° o di 4° grado; secondo i quali, a mo' di esempio, dare a qualcuno la nomea di non esser ricco è offesa di 1° grado; dargli del poco coraggioso è di 2°; accompagnarla con vie di fatto è di 3°; discutere della Famiglia è di 4.°!

— Ma non pare al Gelli che un semplice sguardo sprezzante possa, pel gentiluomo, rappresentare un'offesa di 1°, di 2°, di 3° e di 4° grado insieme?

Intesa la Partita d'onore come il San Malato la intende, essa ha bisogno di due elementi, l'uno per la sua speriabilità, l'altro pel suo eventuale svolgimento: il primo, l'integrità morale dei contendenti, l'altro, le garanzie perchè il suo scopo non venga frustrato e vengano uguagliate le condizioni di possibile disuguaglianza fisica e tecnica dei contendenti.

Di qui la necessità di sostituire agli attuali padrini la costituzione di una Giuria d'onore. Poichè è innegabile che i padrini attuali esercitano funzioni di avvocati delle

parti, non di arbitri spassionati e sereni, quali dovrebbero essere coloro che decidono dell'onore e fors'anche possono compromettere l'esistenza dei due contendenti.

L'equilibrio è, invece, perfettamente stabilito con l'obbligo dei quattro rappresentanti di eleggere d'accordo una quinta persona di comune fiducia, presidente di fatto e di diritto della Giuria e costituente l'elemento moderatore, in quanto, determinando la maggioranza col proprio voto, può impedire gli eventuali eccessi di potere di una parte e far propendere i criterii di equità e di giustizia, portando il consenso all'esame delle origini della Partita, in modo da stabilire chi dei due contendenti si trovi nello stato di privilegio, per non essere stata la causa ingiusta del determinarsi di essa.

Or la portata di siffatte riforme è incommensurabile sotto tutti gli aspetti: il *morale*, il *tecnico*, il *giuridico*.

Ed è specialmente sotto quest'aspetto ultimo che la riforma del San Malato segna addirittura una rivoluzione, di cui, per meglio intendere l'importanza, è necessario affisare le disposizioni del Codice Penale al riguardo del Duello... Meglio ancora percorrere in precedenza la Relazione del 22 Novembre 1887 (§ CXII) del Ministro Zanardelli che spiega il pensiero del legislatore e risulta l'interpretazione autentica della Legge.

Si ha l'impressione che il legis'atore non abbia potuto emanciparsi dalle inveterate consuetudini cavalleresche e dalle menzogne convenzionali de' nostri costumi sul vero concetto dell'onore e sulla portata delle offese all'onore. Il conflitto fra le dette inveterate consuetudini — prevalenti, d'altronde, in tutte le nazioni — e la stretta legalità fa esordire il Relatore con le seguenti parole che dimostrano più che l'incertezza, la perplessità d'inserire la pagina del Duello nel Codice Penale:

" Non avvi per le moderne legislazioni penali problema più arduo e più delicato di quello che riguarda il duello, che i varii Codici hanno considerato negli aspetti più differenti, ora adoperando verso di esso una draconiana severità, ora un'eccessiva indulgenza.

" Ed invero pochi fatti, nell'ordine morale, danno luogo a più diversi sentimenti ed apprezzamenti — più opposti, e ciò perchè avvi per il duello evidente contrasto fra i dettami del diritto, della morale, dell'umanità e le correnti, i

pregiudizii dell'opinione pubblica la quale, se pur non lo applaude e non lo glorifica, lo giustifica come una specie di necessità sociale „.

La Relazione constata, più appresso che nella società nostra « il duello riesce sovente una triste necessità, perchè, come scrive il Tommaseo, *“ l'infamia che dovrebbe serbarsi a chi lo provoca, si riserva a chi lo ricusa... »* !

E rileva, ancora, che il duello s'impone per l'impotenza stessa della legge: onde spiegabile la tendenza di coloro che vorrebbero, al duello, concessa l'impunità.

Il Codice penale francese non aveva sanzioni sul Duello e varii Codici ne seguirono le orme. La Cassazione Francese fino al 1837 decise che, pel duello *lealmente* combattuto non potesse pronunziarsi alcuna pena. Opinione seguita e propugnata dal celebre giureconsulto Merlin nel suo *“ Repertorio delle questioni di diritto ”* (Voce Duel).

La corrente di altri Codici si è quella di applicare—attenuandone le pene— le disposizioni concernenti i reati di ferimento e di omicidio.

Esposte le opposte tendenze, conclude il Zanardelli che *“ il duello dev'esser trattato come un reato sui generis e represso con leggi speciali „*.

Tale esitanza del legislatore lo determina a non porre il duello nella categoria dei reati contro la persona, ma tra i delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, considerandolo quale una specie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (Non è a trasandare l'osservazione che trattasi, quindi, di *atto legittimo ed arbitrario* solo nel modo di esercitarlo).

Quest'erronea premessa porta il legislatore alla più erronea illazione di considerare i *padrini* quali complici *sui generis*.—Strana proposizione, laddove nel titolo *“ Del concorso di più persone in uno stesso reato „* è sanzionato nell'articolo 63 :

“ Quando più persone concorrano nell'esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso „.

E, nel successivo art. 64, ipotizza le seguenti fasi del concorso al reato :

“ 1. Con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col prometter l'assistenza o aiuto da prestarsi dopo il reato;

“ 2. Col darè istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo ;

« 3. Col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza o aiuto prima o durante il fatto ».

E — notisi — che l'art. 63, accennando al concorso nell'esecuzione di qualunque reato, non fa distinzione alcuna fra i reati di ogni sorta e quelli *sui generis*; giacchè tale qualifica non toglie al fatto il carattere di reato.

— Or, che di diverso operano i padrini in un duello? Decidendo che il loro primo debba scendere sul terreno, assistendolo, istruendolo — ove occorra — al maneggio delle armi, facilitando l'esecuzione col curare la scelta della località del combattimento, tenendola segreta ed aiutando il loro primo anche dopo il fatto, non sono puri e semplici cooperatori del duello che, per quanto reato *sui generis*, non cessa di essere un reato?

Il Codice Penale, partendo dalle consuetudini cavalleresche, alle quali — pur trattandosi di fatto delittuoso — ha dato forza di legge:

a) Ammette la sfida, riconoscendone la legittimità, fino al punto di proclamare l'esenzione della pena, nel caso sia indotto alla sfida chi abbia subito grave insulto o grave onta » (art. 237);

b) Riconosce la figura dei padrini, allo stato delle consuetudini cavalleresche, cioè *due contro due*, ma li esonera da pena ove impediscano il combattimento (art. 241) ed anche a combattimento avvenuto, nel caso di lesioni personali, li dichiara al pari esenti da pena, non solo se abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, ma se anche per opera loro il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;

c) Riconosce le armi del duello, secondo le consuetudini cavalleresche: spade, sciabole o pistole, escludendo le armi di precisione o a più colpi (art. 243 n. 2.);

d) Proclama la parità delle condizioni e il dovere dei padrini di stabilire le condizioni stesse dello scontro, che deve svolgersi in presenza di essi (art. 243 n. 1);

e) Commina perfino un'aggravante della pena, ove si sia messa la condizione che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso (art. 243 m. 4). Ed anche in tal caso, la cui responsabilità ricadrebbe tutta sui padrini, attenua nei rapporti di costoro la pena stessa.

Dunque il Codice Penale accetta quasi tutte le consuetudini cavalleresche e si limita alle sole garanzie formali. Dico *quasi* e non *tutte*, perchè, ad esempio, non tiene alcun conto della figura dei medici da presenziare allo scontro.

— E come si farà data la loro assenza, ad assodare se uno

dei combattenti sia in istato d'inferiorità fisica da non potere continuare lo scontro? Come si farà per assodare se lo scontro stesso poteva o non avere un esito meno grave di quello che ha in realtà avuto? Come si farà ad assodare simiglianti circostanze di non lieve entità — perchè si tratta dell'incolumità della vita umana e del mantenimento della parità di condizioni — se lo scontro è diretto alternativamente da padrini inesperti dell'arte schermistica e della scienza medica ed animati dal solo recondito intento, per quanto spiegabile e logico, di far trionfare il loro primo di fronte all'avversario?

— Non ha visto il legislatore la necessità imprescindibile di affidare la direzione dello scontro ad un tecnico, estraneo alla contesa ed animato dal solo intento di equiparare le condizioni dei duellanti ed attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze letali del certame?

Ma la più grande anomalia del Codice Penale — e di tutti i codici vigenti — si è quella che, pure partendo dall'erroneo presupposto dell'offesa all'onore altrui, non si è preoccupato di vagliare se i contendenti fossero, nel senso comune della parola, persone di onore. Ed ammettendo la possibilità del duello in chicchessia, ha implicitamente ammesso che possa svolgersi tra persone anche incapaci e indegne sotto ogni aspetto. Nessuna differenza quindi fra un duello di gentiluomini o malviventi. E, poichè il fondo del duello, secondo il codice, non è la tutela e l'affermazione della propria personalità, ma la privata vendetta (riparazione ritenuta legittima per un grave insulto ed una grave onta subita), ne consegue che il duello istesso si riduca ad una zuffa e che — quel ch'è peggio — nessuna differenza siavi fra esso e il *dichiaramento* della mala vita. La differenza potrebbe, a prima vista ravvisarsi fra i soggetti del combattimento; senonchè, poichè il Codice non fa distinzioni di sorta, ne emerge che ai facinorosi, agli indegni, ai disonorati, ai pregiudicati di ogni sorta non sia precluso il diritto di scendere sul terreno. Non hanno pensato ancora costoro che sarebbe facile sfuggire alle gravi pene per un ferimento esiziale od un omicidio in rissa, solo con la parvenza dei padrini e misurandosi con le pistole non meno letali, nelle conseguenze cruenti, della rivoltella! D'altronde il Codice stesso, nell'art. 243, escludendo « le armi di precisione o a più colpi », implicitamente non esclude il pugnale, il coltello, le mazze e perfino la rivoltella ad un colpo, armi più familiari dei pregiudicati.

— Perchè non ravvisare nei padrini ordinarii la figura

di complici (qualificandoli complici *sui generis*) e ravvisarla, invece, in quei facinorosi che accompagnono i loro amici a un dichiarazione in luogo recondito e che potranno pure aver della lealtà e dell'equanimità nell'assistere al rusticano certame? E' cavalleresco certamente il gesto del camorrista che, prima di avventarsi sull'avversario, lo invita ad armarsi. E compare Alfio e Turiddu sono due duellanti!

— O, forse, non accompagnano lo stesso, i padrini ordinarii (quelli della complicità *sui generis...*), i loro primi in un luogo appartato a battersi ed al sicuro dell'eventuale sorpresa della Pubblica Sicurezza?

In siffatte condizioni, adunque, il duello, così come è codificato, e partendo dal falso supposto della vendetta dell'offesa arrecata all'altrui onore — è una zuffa senza garanzie e le blandezze del legislatore sono ingiustificate: esso dovrebbe cancellarsi dal Codice ed un combattimento svoltosi nella maniera e con le modalità di cui agli articoli 237 a 245 dovrebbe entrare nel novero di reati comuni di ferimento e di omicidio, senza alcuna indulgenza per la persona dei padrini che sono dei complici necessari al punto che, ai termini del Codice, si applicheranno le disposizioni più severe per l'omicidio e le lesioni personali seguite in duello, ove questo si svolga senza la presenza dei padrini (art. 243).

Nella Relazione Ministeriale vi è, però, alla fine un barlume che di per sè solo basta a determinare la giustizia e la ragionevolezza del Progetto del San Malato e soprattutto a mostrarne sia la non paradossalità (come potrebbe apparire ai fautori delle antiche consuetudini cavalleresche) e sia la possibilità della sua pratica attuazione.

La Relazione, adunque, è chiusa con le seguenti parole:

« Un'ultima osservazione su questo scabroso argomento. E' stato da alcuni proposto che, secondando un'usanza intesa a diminuire i casi del duello, la sanzione penale sia riservata, quando si tratti di duello leale, ai soli casi nei quali le parti sieno scese sul terreno senza il previo sperimento del cosiddetto *giury d'onore*. Andrebbero quindi esenti da ogni penalità i duellanti i quali fossero venuti al certame dopo sperimentato il giudizio di tale *giury* che avesse dichiarato giustificato ed inevitabile il duello.

« Tale proposta aveva fermato la mia attenzione, sicchè rimasi esitante prima di respingerla; poichè si sostiene che ove gl'impulsi derivanti dal sentimento di rispetto alla legge, dalla convenienza di evitare le sanzioni penali, spingessero a ricorrere al *giury d'onore*, e, per tal modo que-

sta istituzione potesse generalizzarsi, molti duelli non avverrebbero. »

Basterebbe siffatta primaria considerazione per accorgersi che Zanardelli avesse intraveduto il vero modo di affrontare la questione e risolvere quello che era costretto denominare « scabroso argomento » e che nelle prime parole della laboriosa Relazione aveva detto « il più arduo e delicato problema ».

Ma è spiegabile come Egli non abbia potuto adottare la proposta; sia perchè trattavasi di una incerta e vaga costituzione del giury; sia perchè questo era prospettato come un incidente della partita d'onore, sia perchè nella fase iniziale della sfida si partiva sempre dal concetto falsato della riparazione ad un'ingiuria o ad un'onta patita.

Per la ragione istessa che gli avvocati tutelano i diritti delle parti, ma non possono sentenziare; così anche i padrini non possono spassionatamente risolvere il conflitto sorto tra i loro primi; poichè tanto spesso il proprio rappresentato per atto o fatto che leda il suo non l'altrui onore, sarebbe incorso in reato d'onore. Siffatta definizione sorpassa lo stato d'animo e i poteri dei rappresentanti e difensori di una parte ed ha il valore di una sentenza emanabile ed emanata da giudici.

Tale profilo dell'ardua questione non fu affisata nella Relazione e non poteva esserlo, dato un punto di partenza sbagliato qual'era quello della erronea definizione dell'offesa all'onore.

Ragionevoli e spiegabili erano, perciò, i dubbii dello Zanardelli sulla proposta che tendeva a proclamare esenti da ogni penalità i duellanti. Ma i dubbii non avrebbero avuta consistenza, se in ben altra maniera si fosse intesa la natura ed il carattere della giuria d'onore, cioè quale istituto che presiede all'esplicarsi della partita d'onore e non quale episodio della partita stessa.

Riporto in proposito alcuni degli articoli che prospettano lo spirito e la funzionalità della Giuria.

« *Art. 15.* La partita d'onore iniziata fra i contendenti, si svolge con l'intervento di altre cinque persone componenti una commissione che, col nome collettivo di Giuria d'onore, presiede all'esplicarsi di essa.

« *Art. 17.* Ognuno dei contendenti nomina due rappresentanti i quali, assumendo il carattere e la funzione di giurati, eleggono in una quinta persona il loro presidente.

« *Art. 46.* La Giuria d'onore interrogherà separatamente e sempre che lo creda opportuno, anche più volte i con-

tendenti, all'uopo invitati 24 ore prima, sui fatti che han determinata la questione d'onore.

« Ognuno dei contendenti può, su richiesta della Giuria esibire documenti e produrre testimonianze; come può essersi dal precisare i fatti.

« *Art. 52.* La Giuria esaminerà in primo luogo le ragioni che han dato origine alla partita e delibererà, sulle relazioni dei contendenti ed eventualmente sui documenti o testimonianze, chi dei due stia nel privilegio di non essere stato causa nella determinazione della questione.

« *Art. 53.* La Giuria, rintracciata la causa prima della serie di provocazioni successive e determinata la responsabilità, farà menzione soltanto in verbale a chi spetti lo stato di privilegio di cui al Titolo IV.

« *Art. 55.* La Giuria se, dopo esaminati i fatti, potrà rimettere l'equilibrio turbato fra le relazioni dei due con reciproche leali dichiarazioni, da essa proposte o, se spontanee, ritenute esaurienti e non ledenti la loro dignità, risolve la partita con la loro pacificazione e il presidente, dopo aver fatta verbalizzare la decisione, dichiarerà sciolta la Giuria.

« Se invece le condizioni di cui sopra non possono essere raggiunte, la Giuria fisserà lo stato di privilegio e deciderà lo scontro.

« Se infine risultasse che i fatti esulano dalla questione d'onore, la Giuria dichiarerà non luogo, prosciogliendo dalla partita d'onore, salvo, se del caso, l'applicazione delle pene, di cui all'art. 120. » (cioè *squalifica o censura*).

« *Art. 56.* Per lo scontro l'arma di combattimento sarà la spada.

« *Art. 59.* Nei verbali saranno motivate le decisioni sulle questioni d'indole procedurale; sarà omesso infine qualsiasi cenno alle ragioni che han dato luogo alla questione d'onore, registrando soltanto lo stato di privilegio.

Un commento a siffatte disposizioni.

Nel concetto informatore della Giuria i quattro padrini non sono più avvocati coadiutori delle parti, ma giudici di fatti la cui responsabilità risale a' rispettivi mandanti.

Siffatta innovazione è veramente quella che imprime alla Partita d'onore e al duello un carattere di legalità.

— Come, infatti, potrà parlarsi di reato contro l'Amministrazione della giustizia se, prima di esporsi al cimento cioè prima di esercitare le proprie ragioni, i contendenti si sottopongono a regolare giudizio?

— Come parlarsi di sopraffazione e di vendetta, di pos-

sibilità di lesione, se mancheranno al contendente i suoi coadiutori (se non i suoi complici) per perpetrare la sopraffazione e la vendetta?

Tanto più che la più notevole attribuzione del 5° giurato si è quella di essere il direttore permanente dello scontro nel caso eventuale di duello, evitando così la possibile e spesso deplorata partigianeria dei padrini destinati alternativamente alla direzione del terreno; ed è intuitivo, nel sistema attuale, che chi dirige non possa dimenticare di essere il difensore di uno dei contendenti e, come tale, interessato alla prevalenza del suo primo a danno dell'altro.

Il 5° giurato, dato il modo della sua elezione, non potrà parteggiare per alcuno dei duellanti ed eserciterà, anche nel campo tecnico, la sua funzione obbiettiva e moderatrice.

La giurisdizione della Giuria così composta diventa virtualmente più ampia ed estesa dell'antico collegio dei padrini circoscritto quasi esclusivamente a determinare le condizioni e modalità dello scontro, prendendo le mosse dall'invio della sfida che, in una vertenza cavalleresca, in genere è una conseguenza, non una premessa.

La funzione della Giuria è mirabilmente profilata nella Prefazione:

« Un atto che a me è sembrato indispensabile e logico, data la funzione della Giuria, riguarda l'esame, da parte di questa, delle ragioni che han dato origine alla partita, in modo da stabilire chi dei due avversarii stia nel privilegio di non essere stato causa ingiusta nel determinarsi di essa. Ricercare, nel possibile, coteste cause ed effetti, seguirli nella catena indissolubile di un contrasto fine e quasi impercettibile, attraverso sentimenti non rispettati e torti avuti, è la più delicata delle missioni della giuria di onore che, quando ha trovata la causa prima in una parte, deve conferire all'altra tutti i privilegi che possono sorgere nell'esplicazione della partita. Ed è inutile qui aggiungere che, ove in tale esame sorga la prova di un reato di onore, la giuria deve dichiarare il non luogo alla continuazione della partita; mentre, se invece risultano equivoci od atti involontarii, provocherà la soluzione pacifica della partita con una scambievolmente dichiarazione di lealtà; trattandosi però di argomenti così gelosamente delicati, le diverse ragioni non possono che rimanere discusse, stabilendo per iscritto, e con formule brevi e precise, soltanto la decisione ».

Per maggiore garanzia è ammesso il gravame avverso i provvedimenti della Giuria ad un supremo Consesso, con-

sulta d'onore, che, quale Corte di Cassazione esamina le violazioni e la falsa applicazione del Regolamento.

Di qui l'importanza dell'art. 22 sulle tre possibili soluzioni della Partita d'onore:

- a) pacificazione per dichiarazioni di lealtà;
- b) combattimento;
- c) proscioglimento con eventuale applicazione delle sanzioni penali per indegnità.

Nel fondo essa ristabilisce il pieno imperio della legge comune, sia nel caso del proscioglimento per eventuale applicazione delle sanzioni penali, sia per il disposto del successivo art. 26 che prevede il caso di rappresaglie fra i prendenti parte alla Partita d'onore, nel quale caso sarà possibile deferire chi di ragione ai Tribunali ordinari.

E' anche importantissimo mettere in evidenza l'art. 27: " Le vertenze che non si svolgono secondo le norme del presente Regolamento non hanno nè il carattere, nè la qualifica d'onore ».

Ciò che equivale il rinvio al giudice ordinario che non potrà affisare il fatto dall'aspetto del reato di duello ai sensi degli articoli 237 e seg.ti del Codice Penale—di conseguenza con le attenuazioni di responsabilità e di pene, di cui agli articoli cennati.

A parte, poi, le ragioni d'indole tecnica che consigliano la spada quale arma più leale nell'eventuale e indispensabile scontro, l'innovazione originale del San Malato è nella proposta di una linea di demarcazione di due campi avversarii.

« E' — son sue parole — un simbolo altissimo, sacro pel tiratore, come è sacra pel soldato la bandiera affidata al suo valore e al suo coraggio.—Che importa se la ferita avvenga o non, quando vien ceduto il campo affidato alla propria difesa? »

« La partita d'onore non ha per fine la soddisfazione cruenta, ma la constatazione del valore morale ».

Secondo questo concetto, noi avremmo nella partita di onore un nuovo fattore, la penetrata nel campo avversario. fatto più decisivo sì della ferita grave, che dell'uccisione. Penetrare nel campo avversario determina un trionfo morale più decisivo, sostituendo al trionfo della forza fisica il trionfo della forza morale.

— Non è anche nel giuoco degli scacchi perditore chi abbandona la partita? »

— Non è nelle lotte della vita, come sui campi di battaglia perditore e soccombente chi abbandona il terreno? »

Perciò vi sono, nella vita come sui campi, battaglie in cui vince chi perde e sconfitte che oscurano le vittorie!

Lo intravede il Poeta che oltrepassa i fini contingentali della materia ed ha il senso dell'introspezione e Clorinda, ferita a morte, può rivolgere a Tancredi l'estrema parola:

« Amico hai vinto: io ti perdon... perdona
« tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
« a l'alma sì...

(Gerusalemme lib: XII, 66)

« Chi vinse la battaglia di Waterloo — dice Victor Hugo (Miserabili, P. II. L. I) — non è Napoleone che fu sbaragliato; non è Wellington che a quattr'ore piegava in ritirata ed, alle cinque, disperava, non Blucher che non si è battuto: l'uomo che vinse a Waterloo è Cambronne.

« Fulminare con quella parola la folgore che v'uccide è vincere! ».

Ed allora, il Codice futuro e prossimo, dal quale sarà cancellato il titolo del reato *sui generis* del duello, od una legge speciale, dovranno sanzionare la riforma del San Malato, adottandola in tutte le sue modalità, proclamando l'inesistenza di reato e la conseguenziale impunità per ogni scontro svoltosi ai sensi della progettata legge della « Partita d'onore » mentre qualsiasi scontro svoltosi fuori le dette norme dovrà rinviare i duellanti e i padrini al giudice ordinario.

Un' eventuale ferita più o meno letale, la morte istessa non avranno più la figura delittuosa di lesioni alla persona, o di omicidio, ma di esercizio di legittima difesa.

— Se l'art. 49 del Codice Penale dichiara non punibile chi ha commesso il fatto per salvarsi da un pericolo grave e imminente alla persona fisica, non è anche in istato di legittima difesa chi deve salvare la propria Personalità... che è qualche cosa di più sacro ed intangibile della persona fisica?

...Di quella Personalità che faceva esclamare ad Enrico VIII:

*Tutto è perduto fuorchè l'onore, e che si traduce:
Tutto è vinto se vince l'onore!*

Francesco Zingaropoli

Parla Athos Di San Malato

Permettete che io unisca in uno stesso sentimento di commossa gratitudine Voi, Signore e Signori, per la vostra presenza e l'amico Zingaropoli per la sua magnifica conferenza che ha illuminata la mia "Partita d'onore" di una luce vivissima e per le parole pronunziate per me e — ciò che mi è più caro — per l'indimenticabile Padre mio; parole così lusinghiere ed affettuose.

Gioverà, per bene intendere la parte prettamente tecnica, riassumere i punti fondamentali della riforma da me propugnata.

I legislatori di quasi tutte le nazioni, mentre qualificano il duello come un reato, lo puniscono con pene lievi pel contrasto tra la coscienza pubblica che, per ragioni tradizionali, non vi ravvisa un vero reato e la concezione puramente giuridica, che nel duello stesso riscontra tutti gli elementi del reato.

A chi guardasse il problema con assoluta obbiettività, riuscirebbe oltremodo difficile decidere se abbia torto l'opinione pubblica o i giuristi; forse un pò di ragione ed un pò di torto — come sempre — sono ugualmente imputabili all'una ed agli altri.

Per colpa di uomini e di cose è innegabile che l'attuale vertenza cavalleresca spiega la tesi dei giuristi in quanto, concepita la vertenza come la reazione di chi ha subito una lesione al proprio onore (offesa), vi assegna come finalità la soddisfazione cruenta di un danno ricevuto. Da ciò il concetto di vendetta per la lesione subita; di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di reato contro l'amministra-

zione della giustizia, in quanto la riparazione di un danno, anche morale, rientra nella competenza del Magistrato. In sostanza, salvo determinate *formalit*’, che si riassumono ed esauriscono nell'intervento dei cosiddetti “ padrini ” (rappresentanti dei “ primi ”), il duello non lascia di essere una lotta a mano armata con una sola finalità: la lesione fisica di uno dei combattenti.

Per potere pretendere che il legislatore non consideri il duello come un reato, anzi possa ammetterlo come la soluzione di questioni, che, per la loro stessa natura, sfuggono alla possibilità di esser trattate e risolte dal Magistrato, è necessario distaccarsi nettamente dall'attuale sistema che in fondo, con qualche lieve modifica di forma, riproduce sostanzialmente gli antichi combattimenti niente affatto intesi a derimere questioni d'onore, ma rappresentanti un mezzo di farsi ragione, qualunque ne fosse il motivo, buono o cattivo, morale o immorale.

La vertenza cavalleresca odierna vorrebbe essere tutt'altra cosa; vorrebbe rappresentare la soluzione, fra gentiluomini, di questioni d'onore, ma non ha saputo creare un sistema che raggiungesse quella finalità.

Questo problema io ho inteso di risolvere col mio Codice « La Partita d'onore e le sue leggi ».

Come avete inteso dalla calda e magnifica parola dell'avvocato Zingaropoli, io ho negato e nego anzitutto l'idea fondamentale dell'attuale vertenza cavalleresca e cioè che vi sia un'offesa all'onore che debba e possa essere riparata pel semplice fatto, che offeso ed offensore scendano sul terreno e uno dei due resti ferito o ucciso.

In questi termini, infatti, si presentano anche le comuni vertenze ed il loro carattere differenziale non può esser *soltanto* la presenza di padrini, che, del resto, non è detto non possono essere adottati o esservi nei così detti dichiarazioni della malavita, come acutamente l'avvocato Zingaropoli ha notato.

Io invece affermo:

1.) Che nessuno può ledere « l'onore di un altro »; onore che io ho definito « l'anima della Personalità umana ». Vi possono essere atti o fatti ingiustamente o giustamente ostili che rompono l'equilibrio nei rapporti sociali di due gentiluomini e che, per legge sociale e naturale, deve ristabilirsi. Nessuna vendetta e nessuna necessità obbiettiva di un prezzo di sangue, come *unico* elemento riparatore.

2.) Che la partita d'onore non può invocarsi se non da

chi è moralmente integro; mentre la qualità morale delle persone non è essenziale in un combattimento che ha come sua unica finalità la soddisfazione cruenta.

3.) La partita d'onore non può consistere in una maggiore o minore abilità personale, spesso determinata dalla pluralità delle armi e dal diritto di scelta dell'arma stessa, ma è riaffermazione delle qualità morali, al che si ricollegano le questioni dell'arma e delle condizioni del combattimento.

4.) L'istituto dei padrini, rappresentanti delle parti e non delle superiori ragioni delle leggi dell'onore, non può dare nessuna garanzia al legislatore, perchè mentre essi sono obbligati a sposare e sostenere la causa del loro primo, assicurando allo stesso tutte le condizioni più favorevoli, in sostanza non tolgono nulla alla materialità del fatto che è e resta un'azione di pura violenza di armi.

La Partita d'Onore prevede e stabilisce la « Giuria d'onore », dotata di funzioni di giudice e, per la sua stessa composizione, obbiettiva. Essa dà tutte le garanzie agli avversarii e alla società e quindi al legislatore, che nessuna deviazione dalla lealtà e dalle leggi dell'onore è possibile, perchè la « Giuria » stessa ne è garante e responsabile di fronte alla « Consulta d'onore ».

Ospitalità e sanatoria di uomini e di fatti indegni non sono più possibili.

5.) La pluralità delle armi attualmente ammesse non è soltanto una offesa alla scienza schermistica; è soprattutto una questione di moralità.

Sia essa la così detta spada di combattimento (come la chiamano i francesi e, pel solito servilismo, gli italiani), usata come uno stocco più o meno lungo e con paramano; o la sciabola che altro non è che un rasoio più lungo e ricurvo; o la pistola la cui quasi identità col revolver e affinità col fucile sono intuitive, nessun affidamento ha il legislatore, che logicamente vede, nel combattimento che si effettua con esse, qualche cosa di identico della lotta fatta con armi più corte o più lunghe.

Occorre invece che l'arma offra essa stessa la garanzia; e la esperienza mi ha dimostrato abbastanza che solo l'arma di una data forma, di date dimensioni e con unità di valore offre questa garanzia. Se con le armi comunemente usate è possibile al duellante poter contare, con grande probabilità, sulle sue doti personali di audacia ed agilità fisica per aver ragione dell'avversario, con l'arma scientificamente costruita ciò non è possibile, perchè chi a qua-

lunque costo tenta di violare la difesa avversa, può — come vi dimostrerò a momenti — considerarsi ucciso.

Con essa una sola cosa è possibile: l'affermazione delle qualità spirituali di coraggio e di dominio di sé, che è la finalità della partita d'onore, la quale chiude con un'affermazione morale, non materialistica, una questione d'onore, che non può essere, pel suo stesso carattere, che d'ordine spirituale.

6.) Per la sua stessa finalità il combattimento d'onore non può consistere, ed in questo si esaurisce, che nella difesa del proprio campo; simbolo altissimo, sacro pel gentiluomo come è sacra per il soldato la bandiera affidata al suo valore, al suo coraggio, al suo onore.

La ferita può essere un'accidentalità della lotta comune a qualunque gara o lotta, mentre nel duello è la finalità unica, voluta e regolamentata.

E' dunque inconcepibile il vietare, come reato, una competizione che ha come finalità l'affermazione di qualità morali, prima e meglio che tecniche.

Così concepita, la partita d'onore non può considerarsi come reato perchè esulano da essa tutti gli elementi che spiegano le attuali norme legislative.

Ora io mi propongo di dimostrarvi come questi principi teorici riescano nella pratica di un'applicazione perfetta, come essi spoglino il combattimento di tutto ciò che ne offusca la bellezza e fanno rifulgere il valore altamente morale ed altamente educativo e sociale di cui è capace l'arte della spada.

Vi dimostrerò anzitutto che si può e si deve insegnare l'arte del combattimento quale è nella sua realtà e non in una concezione irrealistica basata cioè non sul valore offensivo dell'arma, ma su mezzi protettivi, che quel valore annullano. E, per sfatare una leggenda sulla difficoltà di insegnare con una spada a lama rigida e con pieno valore offensivo, vi farò assistere ad una lezione illustrativa degli elementi costitutivi dell'azione di Spada avvalendomi della cortese collaborazione di una gentile mia allieva, la signorina G. Rinaldi.

E vi dimostrerò anche in un assalto col valoroso diletante Marchese Santangelo, che si può in sala combattere nelle identiche condizioni che sul terreno, e che necessitano le qualità morali ed esse soprattutto danno la vittoria. Avrete così una chiara idea anche della necessità e bellezza, pel suo significato morale, della «barriera d'onore», e come essa si possa e si debba difendere e come questa

difesa basti più e meglio di una ferita a ricondurre l'equilibrio nei rapporti di gentiluomini, che un caso qualsiasi ha turbato. E se dopo avere assistito all'assalto voi avrete avuto la sensazione di un fatto non privo di bellezza; se non avrete visto in esso qualche cosa che possa turbare la coscienza giuridica o la gentilezza d'animo delle signore e signorine, la mia causa è vinta, perchè nessuno dirà che nè oggi in questa sala, nè domani sul terreno un reato sia stato consumato, anche se per triste fatalità la punta delle nostre spade dovesse lacerare un pò della nostra carne.

Ed avrete anche un'altra dimostrazione: quella che è un assurdo pretendere di conseguire la qualifica di campione con i cosiddetti Matches.—Campione di che? del giuoco da pedana? ah no! Quei matches non giovano all'arte; non giovano all'individuo. Non alla prima, perchè prescindono dalla realtà; non al secondo, perchè prescindono da ogni qualità morale. Solo in un vero e proprio combattimento può emergere il valore del metodo e l'abilità d'un tiratore e non in un assalto dimostrativo con azioni preordinate e regolate da tutta una costruzione artificiosa fatta di presupposti, di correlazioni, di precedenze.

Eccellenti comandanti di manovre alla prova reale si sono dimostrati addirittura incapaci, ond'è che io, obbedendo a quel mio principio, nel 1922 a Madrid pubblicai nel giornale " La Libertad „ che solo in un combattimento reale ammettevo una competizione sul primato assoluto nella scherma e con una sola arma: la spada.

Chi aspira al primato d'uopo è che si manifesti completo: nell'anima, nel metodo, nell'arma. Diversamente non può esservi che una virtuosità inutile. Ed è perchè ritengo che campione mondiale è solo chi ha provato il suo valore e metodo schermistico sul terreno, che io sono stato sempre ben lieto di cogliere le occasioni offertemi dai maggiori campioni del mondo per conquistarmi sul terreno il primato nella spada, convinto di aver così realizzato la Partita di Onore nella sua espressione più pura.

Nel ringraziarvi, Signore e Signori, per la mia gentile allieva, pel mio valoroso amico e per me, dei vostri plausi, permettetemi, che io possa dire di aver vinto una grande battaglia: quella di aver provato che il combattimento di Onore non è, nè sarà mai un reato.

Athos Di San Malato

